

Foglio Federale

Berna, 12 settembre 1969 Anno LII Volume II

N° 36

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10358

Messaggio

**del Consiglio federale all'Assemblea federale
concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore
utilizzabili dall'esercito**

(Del 27 agosto 1969)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi un disegno di decreto federale concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito.

I. Veduta d'insieme

L'esercito, gli organismi di protezione civile e dell'economia di guerra dovrebbero, come è avvenuto nel passato, requisire veicoli a motore in caso di servizio attivo. L'aumento costante del numero dei veicoli assoggettati alla requisizione, in questi ultimi anni, permette indubbiamente di sopprimere ai bisogni, dal profilo puramente numerico, dell'esercito, della protezione civile e dell'economia di guerra. È tuttavia indispensabile migliorare la qualità di questi veicoli, in previsione del loro impiego ai fini della difesa nazionale. È vero che l'esercito dispone di veicoli per terreno vario che sono adatti per i propri bisogni. Il loro numero è però determinato dalle necessità del tempo di pace e permette di mettere questi veicoli a disposizione delle scuole e delle formazioni che partecipano a esercizi importanti. In caso di mobilitazione, sarebbe possibile coprire soltanto circa un terzo dell'indispensabile fabbisogno dell'esercito. La differenza e la dotazione necessaria alla protezione civile e all'economia di guerra dovrebbero essere coperte con veicoli requisiti. La maggior parte di questi veicoli

è composta di modelli a due ruote motrici. Non è possibile prevedere un aumento dei veicoli dell'esercito perché le spese d'acquisto, di deposito e di manutenzione sono elevate e anche perché è molto difficile assumere il personale che dovrebbe occuparsene. I veicoli militari, che dovrebbero essere acquistati in gran numero, non potrebbero inoltre essere razionalmente utilizzati in tempo di pace; essi invecchierebbero praticamente senza aver reso alcun servizio e dovrebbero essere, in ogni modo, sostituiti tra venti o trent'anni, perché fuori uso.

Dotare il nostro esercito di milizia, per la maggior parte, con una motorizzazione adeguata, ossia con veicoli requisiti, resta dunque la soluzione più razionale e più economica. Essa esige tuttavia che la Confederazione continui a prendere certe misure d'incoraggiamento, atte a favorire l'acquisto degli automezzi che l'esercito può utilizzare, da parte di un gran numero di privati. Se i mezzi finanziari che la Confederazione concede allo scopo di incoraggiare l'acquisto di siffatti veicoli dovessero essere soppressi o ridotti, si potrebbe temere una diminuzione sensibile dei veicoli con tutte le ruote motrici, idonei per essere requisiti. Vi proponiamo perciò di adattare le relative disposizioni alle condizioni attuali, sia nell'intento di migliorare la qualità dei veicoli di requisizione, sia per rispettare gli impegni che abbiamo assunto in campo internazionale (convenzioni dell'Associazione europea di libero scambio, appresso AELS).

II. Situazione attuale

Il decreto federale del 18 settembre 1952 concernente gli autoveicoli di provenienza svizzera utilizzabili dall'esercito ci autorizza a concedere sussidi ai detentori dei veicoli nuovi di fabbrica e di provenienza svizzera che sono particolarmente adatti per i bisogni dell'esercito e adempiono le condizioni tecniche poste. Non si tratta più di un sussidio vero e proprio. Ciò era il caso quando, or sono circa trent'anni, questa misura è stata presa; essa tendeva, allora, non soltanto a ottenere i miglioramenti tecnici chiesti dalle esigenze militari, ma ad appoggiare, in particolare, le fabbriche svizzere di autocarri che si trovavano in difficoltà. Da allora, la situazione è completamente mutata. I sussidi federali non sono più attualmente concessi per diminuire il prezzo di costo del veicolo, bensì per coprire le spese che derivano dalle esigenze accresciute dell'esercito per ciò che concerne l'equipaggiamento tecnico e dall'obbligo del fabbricante di tenere determinate riserve di pezzi di ricambio. La concessione di sussidi, a motivo dei requisiti tecnici richiesti, persegue attualmente lo scopo di normalizzare certi modelli di veicoli militari che sono particolarmente adatti per le necessità dell'esercito e di facilitarne l'acquisto.

L'importazione di veicoli per terreno vario è incoraggiata dalla riduzione dei dazi. Numerosi compratori di veicoli utilitari hanno dato la pre-

ferenza a questi veicoli a causa della rifusione dei due terzi dei dazi, come è stabilito nel nostro decreto del 13 gennaio 1950. Come per l'ottenimento del sussidio i veicoli d'origine svizzera devono adempire determinate condizioni, la rifusione su quelli provenienti dall'estero è condizionata da importanti norme di costruzione dal profilo militare.

III. Nuovi problemi

La divisione del commercio e l'importatore di una marca svedese di autocarri si sono chiesti se la concessione di sussidi federali per gli autocarri di origine svizzera non avrebbe comportato una discriminazione nei confronti dei prodotti dei compartecipanti all'AELS, discriminazione che sarebbe incompatibile con l'articolo 14 della convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione AELS). Effettivamente, abbiamo dovuto riconoscere l'esistenza di una siffatta discriminazione e prevedere perciò la revisione del decreto federale del 18 settembre 1952.

In seguito alla soppressione dei dazi in seno all'AELS, la rifusione favorisce soltanto ancora i prodotti degli Stati che non fanno parte di questa associazione, ciò che sicuramente è consono alla convenzione. Era perciò importante rivedere compiutamente le misure a suo tempo prese per incoraggiare la motorizzazione dell'esercito. Come abbiamo già rilevato, i veicoli assoggettati alla requisizione sono in numero sufficiente per coprire il fabbisogno della difesa. Importa invece ottenere, con il nuovo ordinamento, un miglioramento sensibile della qualità dei veicoli utilizzabili dall'esercito. Il compratore di un veicolo utilitario deve essere indotto, in avvenire, a dare la preferenza, in più larga misura, a un veicolo per terreno vario. Unitamente all'aumento desiderato del numero dei veicoli con quattro ruote motrici, sarà opportuno ridurre la gamma, attualmente molto variata, dei modelli (ogni tipo con un numero minimo di veicoli) a una serie ridotta di modelli normalizzati comportanti, ognuno di essi, un numero elevato di veicoli. Una limitazione nella scelta dei modelli varrà a semplificare sensibilmente, in caso di guerra, la guida dei veicoli e i servizi di manutenzione e di riparazione. Già in tempo di pace, anche il deposito dei pezzi di ricambio per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito sarà semplificato, ciò che è nell'interesse non solo dei costruttori e degli importatori, ma anche dei detentori. Le nuove disposizioni elimineranno, inoltre, le difficoltà che si sono venute a creare con l'integrazione economica, poiché i veicoli provenienti dall'estero saranno, in avvenire, trattati nello stesso modo di quelli di origine svizzera.

Per questi motivi, riteniamo che i provvedimenti attuali debbano concentrarsi in uno sforzo unico e costante che dovrebbe portare ai risultati seguenti:

1. Incoraggiare la messa in circolazione di veicoli a motore svizzeri o

esteri a quattro ruote motrici, di ogni categoria, e limitare sensibilmente il numero dei modelli;

2. incoraggiare la messa in circolazione di alcuni modelli di veicoli a motore le cui ruote non sono tutte motrici e che, sebbene indispensabili alla difesa generale, non possono essere requisiti in numero sufficiente; si tratta principalmente di veicoli che convengono alle necessità del servizio sanitario.

IV. Misure previste

1. Le misure intese a incoraggiare la messa in circolazione di veicoli per terreno vario conseguiranno il successo desiderato soltanto se l'ammontare del sussidio concesso farà aumentare la vendita dei veicoli con quattro ruote motrici, rispetto a quelli con due sole ruote motrici. Il sussidio dovrebbe comportare almeno 12 000 franchi per gli autocarri superpesanti per terreno vario, 8 000 franchi per gli autocarri pesanti per terreno vario, 4 000 franchi per i veicoli della classe Unimog e 1 200 franchi per le autovetture per terreno vario (Jeep e Landrower). Non è più necessario fare una differenza tra i veicoli fabbricati in Svizzera e quelli provenienti dall'estero. Le condizioni per l'ottenimento di un sussidio saranno stabilite, secondo criteri oggettivi, in modo che ne risulti una limitazione sensibile dei tipi ammessi.

2. Oltre ai veicoli per terreno vario, particolarmente adatti per il servizio della truppa, di cui si tratta innanzi tutto, anche altre categorie di veicoli indispensabili alla difesa generale fanno difetto. L'acquisto di queste categorie di veicoli dovrebbe essere incrementato urgentemente, mediante il pagamento di sussidi, affinché la Confederazione possa evitare di proceder essa stessa a nuovi acquisti che risulterebbero molto costosi. Si tratta soprattutto attualmente di furgoncini spaziosi, ma pur maneggevoli e leggeri che possano venir utilizzati come ambulanze e contenere sei barrelle. Il sussidio previsto per questi veicoli è di circa 3000 franchi. Anche in questo campo, le disposizioni esecutive dovrebbero permettere di procedere a una selezione il più possibilmente efficace. Ci riserviamo di prendere in considerazione, più tardi, altre categorie di veicoli, qualora non fossero disponibili in numero sufficiente.

Allo scopo di adattare gradatamente le presenti disposizioni alla situazione del mercato e del parco veicoli dovremmo poter stabilire, come fin qui, il genere e l'ammontare dei sussidi e le condizioni di pagamento. Un credito di base permetterebbe di organizzare convenientemente la ripartizione dei sussidi; i crediti annui necessari saranno iscritti nel bilancio di previsione.

Per quanto concerne la messa in vigore del decreto federale, sarebbe preferibile che il nuovo ordinamento entrasse in vigore a contare dal 1^o

gennaio 1971. Sia le fabbriche svizzere di autocarri, sia gli importatori di veicoli a motore devono essere in grado di prendere tempestivamente le misure che s'impongono. Il passaggio dal precedente al nuovo sistema di sussidiamento non incontrerà grandi difficoltà se l'ordinamento attuale verrà mantenuto durante il 1970, mentre si conoscerà già quello che entrerà in vigore al 1° gennaio 1971.

V. Conseguenze finanziarie

Gli importi fin qui concessi per incoraggiare la motorizzazione dell'esercito hanno comportato, in questi ultimi anni:

	franchi
a. consegna di veicoli di servizio	4 000 000
b. sussidi concessi dalla Confederazione	3 000 000
c. rifusione di dazi	3 600 000
Totale	10 600 000

Questi importi concernono esclusivamente le spese globali addossate alla cassa federale. I dazi rifusi agli acquirenti di veicoli a motore, con tutte le ruote motrici, provenienti dall'estero, non aumentano le spese militari, diminuiscono però le entrate doganali. Essendo sospesa la consegna di veicoli di servizio, le spese saranno, in futuro, inferiori alla media degli ultimi anni. Pensiamo che crediti annui dell'ordine di 5 a 8 milioni di franchi saranno necessari, secondo l'importanza degli acquisti nelle diverse categorie di veicoli che danno diritto ai sussidi. Le spese fin qui avute potrebbero dunque aumentare di 1 a 2 milioni di franchi; questo aumento potrà essere compreso nel programma finanziario del Dipartimento militare.

Si dovrà aspettare un certo tempo per poter valutare in quale misura la produzione svizzera e le importazioni di veicoli a motore — si tratta quasi esclusivamente di veicoli utilitari — subiranno un influsso nel senso auspicato dalla concessione di sussidi, secondo i principi che abbiamo esposto. Un periodo di 4 a 6 anni ci permetterà di disporre delle esperienze necessarie. Vi proponiamo di stanziare un credito di base di 30 milioni di franchi che dovrebbe bastare per far fronte agli impegni da assumere durante questo periodo. Si dovrà poi decidere se e, ove occorra, in quale misura si dovrà proseguire sulla via tracciata.

La costituzionalità del decreto federale si fonda sull'articolo 20 e la competenza dell'Assemblea federale sull'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale. Siccome il presente decreto contiene norme di diritto e autorizza pure il Consiglio federale a promulgare siffatte norme, deve rivestire la forma di decreto federale di obbligatorietà generale, affinché il popolo abbia la possibilità di esprimersi mediante il referendum (art. 6 cpv. 1 della legge sui rapporti tra i consigli).

Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo di adottare il disegno di decreto allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 agosto 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

L. von Moos

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito (Del 27 agosto 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	36
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10358
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.09.1969
Date	
Data	
Seite	117-122
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 592

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.